

Deliberazione n. 46 / 2019 / VSG



CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LE MARCHE

nelle Camere di consiglio del 4 settembre 2019 e del 2 ottobre 2019

composta dai magistrati:

- Dott. Antonio CONTU - Presidente
Dott.ssa Valeria FRANCHI - Consigliere
Dott.ssa Flavia D'ORO - Referendario
Dott.ssa Paola LO GIUDICE - Referendario (relatore)

**RELAZIONE DI FINE MANDATO
COMUNE DI COLMURANO (MC)**



Visto l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

Vista la Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

Vista la Legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla Legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

Visto il T.U. delle Leggi sull'ordinamento della Corte dei conti, approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214 e le successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la Legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti e le successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante il Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti locali;

Vista la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 14/2000 del 16 giugno 2000, che ha approvato il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, modificata con le deliberazioni delle Sezioni riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004 e, successivamente, con la delibera del Consiglio di Presidenza n. 229 dell'11 giugno 2008 nonché, da ultimo, con provvedimento del Consiglio di Presidenza del 24 giugno 2011, pubblicato in GURI n. 153 del 4 luglio 2011;

Visto il Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 149, concernente i meccanismi sanzionatori e premiali relativi a Regioni, Province e Comuni, a norma degli articoli 2, 17 e 26 della Legge 5 maggio 2009, n. 42;

Visto il Decreto Legge n. 174 del 10 ottobre 2012, come convertito dalla Legge n. 213 del 7 dicembre 2012 ed in particolare l'art.1-bis contenente modifiche all'art. 4 del D.Lgs. n. 149 del 6 settembre 2011, come ulteriormente modificato dall'art. 11 del D.L. 6 marzo 2014, n. 16 (in G.U. di pari data n. 54), convertito in L. 2 maggio 2014, n. 68 (in G.U. 5 maggio 2014 n. 102), che ha sostituito gli originari commi 2, 3 e 3-bis con gli attuali commi 2 e 3;

Visto il Decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 26 aprile 2013, pubblicato sulla G.U. n. 124 del 29 maggio 2013, con il quale sono stati approvati gli "schemi tipo" di relazione di fine mandato dei Presidenti delle Province (ex allegato A), dei Sindaci di comuni con popolazione superiore o uguale a 5.000 abitanti (ex allegato B) e dei Sindaci di comuni con popolazione inferiori a 5.000 abitanti (ex allegato C);

Vista la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 14/2000 del 16 giugno 2000, che ha approvato il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, modificata con le deliberazioni delle Sezioni riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004 e, successivamente, con la delibera del Consiglio di Presidenza n. 229 dell'11 giugno 2008 nonché, da ultimo, con provvedimento del Consiglio di Presidenza del 24 giugno 2011, pubblicato in GURI n. 153 del 4 luglio 2011;

Vista la deliberazione della Sezione Autonomie n. 15 del 9 aprile 2015, concernente l'individuazione dei soggetti legittimati alla sottoscrizione della relazione di fine mandato;

Vista la nota del Comune di Colmurano, pervenuta a questa Sezione il 24 maggio 2019 e protocollata al n. 1991, con la quale il Sindaco ha inoltrato a questa Sezione la relazione di fine mandato dallo stesso sottoscritta ai sensi del richiamato art. 4 del D. Lgs. n. 149/2011 e s.m.i., a riscontro della nota istruttoria prot. n. 1857 del 20 maggio 2019 di questa Sezione regionale di controllo;

Udito il relatore, dott.ssa Paola Lo Giudice;

PREMESSO CHE


- L'art. 4 del d.lgs. n. 149/2011 e successive modifiche, prevede che, al fine di garantire il coordinamento della finanza pubblica, il rispetto dell'unità economica e

giuridica della Repubblica, il principio di trasparenza delle decisioni di entrata e di spesa, le Province e i Comuni presentano una relazione di fine mandato, redatta dal Responsabile del servizio finanziario o dal Segretario generale e sottoscritta dal Presidente della Provincia o dal Sindaco, non oltre il sessantesimo giorno antecedente la data di scadenza del mandato, ovvero entro venti giorni dal provvedimento di indizione delle elezioni, in caso di scioglimento anticipato del Consiglio comunale o provinciale;

- la relazione è certificata dall'Organo di revisione dell'Ente locale entro e non oltre quindici giorni dalla sottoscrizione da parte del sindaco, ovvero entro venti giorni dal provvedimento di indizione delle elezioni, in caso di scioglimento anticipato del Consiglio comunale o provinciale; nei tre giorni successivi la relazione, unitamente alla certificazione, è trasmessa dal Presidente della provincia o dal Sindaco alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti;

- la relazione contiene la descrizione delle principali attività normative e amministrative svolte durante il mandato, con specifico riferimento a:

- a) sistema ed esiti dei controlli interni;
- b) eventuali rilievi della Corte dei conti;
- c) azioni intraprese per il rispetto dei saldi di finanza pubblica programmati e stato del percorso di convergenza verso i fabbisogni standard;
- d) situazione finanziaria e patrimoniale, anche evidenziando le carenze riscontrate nella gestione degli Enti controllati dal Comune o dalla Provincia ai sensi dei numeri 1 e 2 del comma primo dell'articolo 2359 del codice civile, ed indicando le azioni intraprese per porvi rimedio;
- e) azioni intraprese per contenere la spesa e stato del percorso di convergenza ai fabbisogni standard, affiancato da indicatori quantitativi e qualitativi relativi agli output dei servizi resi, anche utilizzando come parametro di riferimento realtà rappresentative dell'offerta di prestazioni con il miglior rapporto qualità-costi;
- f) quantificazione della misura dell'indebitamento provinciale o comunale;



- al fine di garantire il perseguimento degli obiettivi di divulgazione informativa nei confronti dei cittadini-elettori, il legislatore ha previsto che la Relazione di fine mandato e la certificazione siano pubblicate sul sito istituzionale della Provincia o del Comune da parte del Presidente della provincia o del Sindaco entro i sette giorni successivi alla data di

certificazione effettuata dall'Organo di revisione dell'Ente locale, con l'indicazione della data di trasmissione alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti;

- il comma 6 dell'art. 4 del d.lgs. n. 149/2011 prevede specifiche misure sanzionatorie in capo al Sindaco, in caso di mancato adempimento dell'obbligo di redazione e di pubblicazione, nel sito istituzionale dell'Ente, della relazione di fine mandato, e in capo al Responsabile del servizio finanziario del Comune o al Segretario generale, in caso di mancata predisposizione della relazione, disponendo altresì che il Sindaco è tenuto a dare notizia della mancata pubblicazione della relazione, motivandone le ragioni, nella pagina principale del sito istituzionale dell'Ente;

- con la deliberazione n. 15/SEZAUT/2015/QMIG la Sezione delle Autonomie, corroborando l'indirizzo già manifestato dalla giurisprudenza delle Sezioni regionali, ha ritenuto che "in assenza di un'espressa attribuzione normativa, la disposizione prevista dal comma 6 dell'art. 4 del d. lgs. n. 149/2011 si collochi tra le disposizioni precettive connotate da finalità di tutela della finanza pubblica, che spetta all'Ente locale portare in attuazione. L'applicazione della sanzione pecuniaria è, quindi, di esclusiva spettanza dell'Ente locale e, in particolare, deve essere attuata dagli uffici dell'Ente appositamente preposti alla liquidazione delle competenze", essendo di contro di esclusiva spettanza della Corte dei conti l'accertamento del fatto consistente nella mancata redazione e pubblicazione nei termini della relazione di fine mandato; accertamento che assume carattere di definitività e che non può essere riconsiderato dall'Amministrazione in sede di applicazione della sanzione;

RILEVATO CHE

- gli enti locali interessati dalle elezioni amministrative del 26 maggio 2019 erano tenuti a redigere la relazione di fine mandato entro il 27 marzo 2019, nonché a pubblicarla sul sito istituzionale dell'Ente entro e non oltre il 18 aprile 2019;
- il Sindaco del Comune di Colmurano ha sottoscritto la relazione di fine mandato, redatta secondo lo schema tipo approvato con il D.M. del 26 aprile 2013, in data 22 marzo 2019, quindi entro il termine previsto dalla normativa;
- la relazione è stata certificata dall'Organo di revisione in data 22 marzo 2019, quindi entro il termine previsto dalla normativa;

- la relazione è stata trasmessa a questa Sezione in data 24 maggio 2019, quindi oltre il termine previsto dalla legge, ed è stata protocollata in pari data al prot. n. 1991;
- la relazione è stata pubblicata sul sito istituzionale dell'Ente, sezione "Amministrazione trasparente", sotto-sezione di primo livello "Organizzazione", sotto-sezione di secondo livello "Titolari di incarichi politici, di amministrazione, direzione o governo" in data 24 maggio 2019, e quindi oltre il termine massimo previsto dalla normativa, sebbene senza indicazione della data di trasmissione alla Sezione;
- con nota prot. n. 1857 del 20 maggio 2019 questa Sezione rilevava che la relazione di fine mandato non risultava né redatta né pubblicata sul sito dell'ente. A riscontro, l'Ente inviava la relazione alla Sezione in data 24 maggio 2019;
- la relazione concorda con i dati in possesso della Sezione, per gli aspetti indicati dall'art. 4, comma 4, del d.lgs. 149/2011 e dal D.M. del 26 aprile 2013 sopra citato, che, per quanto concerne i rilievi della Corte dei conti, fa riferimento ai "rilievi effettuati per gravi irregolarità contabili in seguito ai controlli di cui ai commi 166-168 dell'art. 1 della Legge 266/2005".



CONSIDERATO CHE

il ritardo nella pubblicazione *on-line* non ha consentito alla relazione di fine mandato di assolvere alla finalità di legge di garantire l'esercizio effettivo del controllo democratico dei cittadini sull'attività dell'Amministrazione essendo stata la stessa resa disponibile oltre il termine ultimo fissato dalla norma.

Come evidenziato dalla giurisprudenza contabile, "le scadenze temporali individuate dal legislatore nazionale non appaiono casuali ma hanno una ragione giuridica ben precisa ossia la realizzazione del principio di trasparenza". Infatti "una relazione di fine mandato non redatta, non pubblicata oppure pubblicata oltre i termini previsti dalla norma costituisce un '*vulnus*' del diritto del cittadino di valutare per tempo l'operato dell'amministrazione uscente e di maturare, in tempo utile, scelte consapevoli nella determinazione dei futuri organi di governo locale" (cfr. Molise, n. 133/2017).

P.Q.M.

la Sezione regionale di controllo per le Marche,

ACCERTA

la violazione, da parte del Comune di Colmurano, delle disposizioni dell'art. 4 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149 e successive modificazioni e integrazioni e, in particolare, la violazione del termine per la pubblicazione sul sito istituzionale previsto dal medesimo articolo, con riserva di ulteriore esame della relazione, da parte della Sezione, per le attività di competenza

DISPONE

- che, a cura della segreteria, la presente deliberazione sia trasmessa, in via telematica, al Sindaco, al Consiglio comunale, all'Organo di revisione del Comune di Colmurano;
- che l'Ente dia riscontro alla presente pronuncia, comunicando, entro 30 giorni dal ricevimento della presente deliberazione per le consequenziali verifiche di competenza della Sezione, le misure adottate per dare attuazione alle conseguenze sanzionatorie di carattere pecuniario prescritte dall'art. 4, comma 6, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, per le ipotesi di mancata redazione e pubblicazione nei termini, con la procedura e i criteri fissati nella legge n. 689/1981, nonché le relative motivazioni che hanno indotto l'ente ad applicare o escludere la sanzione nei confronti del soggetto cui è attribuita la violazione.

Ai sensi dell'art. 31 del d.lgs. n. 33 del 2013, come sostituito dall'art. 27, comma 1, del d.lgs. n. 97 del 2016, la presente pronuncia dovrà, altresì, essere pubblicata sul sito internet della Amministrazione comunale, secondo le modalità di legge.

Così deliberato in Ancona, nelle Camere di consiglio del 4 settembre e del 2 ottobre 2019.


Il Relatore

Paola Lo Giudice




Il Presidente

Antonio Contu



Depositata in Segreteria in data

Il Direttore della Segreteria

Dr. Carlo SERRA


03 OTT. 2019

CORTE DEI CONTI - CODICE UFF. T71



DOC. INTERNO N. 82785954 del 03/10/2019